

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA –
MONFALCONE**

ORDINANZA N° 016 /2004

Il Capitano di Fregata (CP) Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Monfalcone,

VISTA la legge 11 febbraio 1971, n° 50 e successive modifiche;

VISTA la legge 8 luglio 2003, n.172;

VISTO il Decreto Ministeriale n° 478 in data 05/10/99, “ Regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto “;

VISTA l'ordinanza n.33/2003 emanata in data 31 luglio 2003 dal Capo del Compartimento Marittimo di Monfalcone;

RITENUTA la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione nell'impiego e circolazione delle tavole con aquilone (Kitesurf);

ORDINA

ART. 1 - Impiego delle tavole con Aquilone (Kitesurf)

L'uso delle tavole con aquilone (di seguito denominate Kitesurf) è consentito a coloro i quali abbiano compiuto i 14 anni di età.

Durante l'utilizzo dei Kitesurf è obbligatorio:

- a) indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale ed un caschetto di protezione.
- b) dotare il Kitesurf di un dispositivo di sicurezza che permetta l'apertura dell'ala e il conseguente sventamento, mantenendola comunque vincolata alla persona. A titolo esemplificativo per il kitesurf con barra di controllo a due linee il dispositivo di sicurezza può essere costituito da sgancio rapido tipo sci nautico su una delle due linee; sull' altra invece ritenuta di sicurezza vincolata alla persona di lunghezza tale da consentire lo sventamento dell'ala. Per il Kitesurf con barra di controllo a quattro linee il dispositivo di sicurezza può essere costituito da sgancio rapido tipo sci nautico sul de-power (ritenuta di sicurezza vincolata alla persona di lunghezza tale da consentire lo sventamento dell'ala).
- c) munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime in caso di emergenza.

ART. 2 - Navigazione con i Kitesurf

I limiti di navigazione rispetto alla costa per i Kitesurf sono da 400 metri dalla battigia frequentata da bagnanti a 1000 metri dalla stessa con la possibilità di raggiungere la battigia con le modalità stabilite dall'ordinanza che disciplina le attività balneari.


Con il Kitesurf è vietato:

- a) navigare all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Monfalcone, nelle zone di mare destinate all'ancoraggio e partenza delle navi e lungo le rotte di accesso alle medesime;
- b) navigare a distanza inferiore a metri 500 dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Monfalcone;
- c) navigare in zone frequentate da bagnanti (zone riservate alla balneazione)
- d) avvicinarsi a meno di 60 (sessanta) metri dai galleggianti che segnalano la presenza di subacquei;
- e) è vietato lasciare il Kitesurf incustodito senza avere scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sul boma;
- f) inoltre è vietato impiegare il Kitesurf in prossimità di strade e/o ostacoli fissi presenti sottovento.

ART. 3 - Corridoi di lancio per “ Kitesurf “

1. Nella zona di mare prioritariamente destinata alla balneazione, come individuata dall' articolo 2 della ordinanza n.20 in data 10 giugno 2002, come modificata dall'ordinanza n° 32/2003 datata 30 luglio 2003, l'atterraggio e la partenza dei Kitesurf devono avvenire obbligatoriamente all'interno di appositi corridoi di lancio aventi le seguenti caratteristiche:

- a) Larghezza: fronte a spiaggia minimo 30 mt. ad allargarsi fino ad una ampiezza di mt. 80 ad una distanza dalla costa di mt. 100;
- b) devono essere delimitati lateralmente fino alla distanza di 400 mt. dalla spiaggia da due linee di boe di colore arancione ad una distanza massima di metri 20 l'una dall'altra;
- c) i corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;
- d) per agevolare l'individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia l'ultimo gavitello esterno (destra e sinistra) posto al limite della linea dei 400 mt. deve essere di colore arancione ed avere un diametro di 80 cm., con indicato il nome del titolare e il numero di autorizzazione;
- e) ogni gavitello dovrà riportare la dicitura "**CORRIDOI USCITA KITESURF -VIETATA LA BALNEAZIONE**"; tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio, riportante la stessa dicitura.



2.Circolazione nei corridoi:

- a) La partenza ed il rientro devono avvenire con la tecnica del Body Drag (farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di 100 mt. dalla battigia);
- b) nei 100 mt. sopracitati è consentito il transito di un Kitesurf per volta, con diritto di precedenza ai mezzi in rientro;
- c) l'impiego del corridoio è limitato alle operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia;
- d) l'uso del corridoio è libero e gratuito;
- e) all'interno dei corridoi così come definiti al presente articolo, è tassativamente vietata la balneazione nonché la navigazione delle unità a motore ed a vela con m.a., sci nautico, windsurf, moto d'acqua, traino galleggianti e paracadutismo ascensionale.

3.Installazione corridoi di lancio:

L'installazione dei corridoi di lancio è soggetta ad autorizzazione regionale, nel rispetto delle caratteristiche di cui al comma l. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica del corridoio di lancio.

ART. 4 - Disposizioni finali

Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza. Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero diverso e più grave reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito ai sensi dell' articolo 39 della legge 11 febbraio 1971 n.50, come modificato dal comma m) dell' articolo 1 della legge 8 luglio 2003 n.172.

Monfalcone 19 maggio 2004

f.to IL COMANDANTE
C.F. (CP) Goffredo BON